

“MODIFICHE AGLI ARTICOLI 27, 50 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2009, N. 6 (STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA), SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, SULLA GIUNTA REGIONALE E SUL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2013”.

ART. 1

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania).

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6/2009 la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente “cinquanta”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6/2009 la parola “dodici” è sostituita dalla seguente “dieci”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della regione Campania)

1. Il comma 1, dell'articolo 63 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente: “1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l'intera legislatura.”.

Art. 4

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a partire dalla X legislatura.

Il Presidente

Art. 1

(Proroga esercizio provvisorio del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 2002, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 39 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013) è prorogato al 31 marzo 2013.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente